

REGOLAMENTO (CE) N. 1615/2000 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2000

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999-31 dicembre 2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2000 della Commissione ⁽⁶⁾, la Comunità ha concesso il beneficio di preferenze tariffarie al Nepal.
- (2) Gli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 determinano le condizioni alle quali deve rispondere la definizione della nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. Tuttavia, l'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di derogare alle disposizioni così stabilite nei confronti dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze tariffarie generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione ⁽⁷⁾, il Nepal ha ottenuto tale deroga per alcuni prodotti tessili per il periodo 15 luglio 1999 al 14 luglio 2000.
- (4) Tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. In particolare, l'introduzione di alcune condizioni relative ai quantitativi (stabiliti su base annua), valutati in funzione della capacità di assorbimento da parte del mercato comunitario di tali prodotti provenienti dal Nepal, delle capacità

di esportazione di tale paese e dei flussi commerciali esistenti, può prevenire ogni tipo di pregiudizio alle industrie comunitarie corrispondenti. È opportuno tuttavia adattare la deroga in funzione delle necessità economiche.

- (5) Al fine di incoraggiare la cooperazione regionale tra i paesi beneficiari, è opportuno prevedere che le materie utilizzate nel Nepal, nell'ambito della presente deroga, siano originarie dei paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- (6) Per garantire una gestione trasparente ed efficace di tali misure è opportuno applicare le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 1427/97 ⁽⁸⁾.
- (7) L'eventuale necessità di mantenere l'applicazione della deroga oltre ai quantitativi previsti deve essere esaminata in consultazione con le autorità del Nepal.
- (8) Tale deroga deve essere concessa per un periodo sufficientemente significativo in modo che essa porti pienamente i suoi effetti, oltretutto soltanto fino al 31 dicembre 2001, data di scadenza del regolamento (CE) n. 2820/98.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento e fabbricati in Nepal utilizzando prodotti tessuti o filati (maglieria) importati in tale paese e originari di paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Myanmar esclusa), dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o dell'accordo di partenariato ACP-CE sono considerati originari del Nepal secondo le modalità menzionate in appresso.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 148 del 22.6.2000, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU L 178 del 14.7.1999, pag. 42.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.